



## L'ADOZIONE

L' ADOZIONE è un intervento, previsto dalla legge, che mira ad assicurare una famiglia definitiva a un bambino o un ragazzo che si trovi in stato di abbandono, cioè privo di riferimenti affettivi, educativi e di cura.

L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni o che raggiungono tale periodo sommando al matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale. Ci deve essere una differenza massima di entrambi i coniugi di 45 anni e minima di 18 con il figlio da adottare.

Due persone non "chiedono" più un bambino, ma si dichiarano disposte ad "accogliere" un bambino, perchè adottare non è il diritto di un adulto, ma la messa a disposizione da parte di adulti delle proprie risorse perchè il diritto alla famiglia di un bambino in abbandono possa essere soddisfatto.

Per avere informazioni circa l'adozione ci si può rivolgere ai Servizi Sociali del Comune di residenza o al Centro per le famiglie. Periodicamente vengono organizzati percorsi formativi per gruppi di aspiranti genitori adottivi.

Sia per l'adozione nazionale che internazionale, la coppia presenta dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i minorenni del territorio di residenza, il quale, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Sociali, compie un percorso di valutazione dell'idoneità della coppia all'adozione.

In tutte le procedure di adozione internazionale, la Legge ha reso obbligatorio l'intervento degli Enti autorizzati che informano, formano, affiancano i futuri genitori nel percorso di adozione e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie, assistendoli davanti all'autorità straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.

(allegato brochure della ns. Associazione)